



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 151/15/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 194/DDA/GDS – footballup.com)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/450, pervenuta in data 20 luglio 2015 (prot. n. DDA/0001901), è stata segnalata dalla società The Fool S.r.l in qualità di soggetto legittimato, giusta delega di Reti Televisive Italiane S.p.A., detentore dei diritti di sfruttamento dei diritti audiovisivi in ambito nazionale delle partite dell'intero campionato di calcio di Serie A di 12 squadre relativamente alla stagione 2014/2015 e di 8 squadre per la stagione 2015/2016, delle partite del torneo internazionale “*International Champions Cup*” e degli incontri amichevoli delle squadre Milan e Inter nei mesi di luglio e agosto, la messa a disposizione, sul sito *internet* footballup.com, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* afferenti alla trasmissione degli eventi in questione. Il soggetto istante ha documentato che attraverso i seguenti *link* sono rese disponibili in via sistematica le partite disputate nelle diverse giornate di campionato di calcio di serie A, dell’*International Champions Cup* e delle amichevoli di Milan e Inter, come si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - <http://footballup.com/redirect.php?url=http://calcion.md/banner1.htm>
Fiorentina-Cagliari; Napoli-Sampdoria; Udinese-Inter; Juventus-Fiorentina; Empoli-Napoli;
 - <http://footballup.com/redirect.php?url=http://calcion.md/live30.htm>
Napoli-Sampdoria; Empoli-Napoli; Torino-Empoli; Real Madrid-Roma; Fiorentina-Cagliari;
 - <http://footballup.com/redirect.php?url=http://calcion.md/live100.htm>
Napoli-Sampdoria; Udinese-Inter; Juventus-Fiorentina; Empoli-Napoli; Sampdoria-Juventus; Sassuolo-Palermo; Roma-Genoa; Inter-Chievo Verona; Napoli-Milan; Juventus-Cagliari; Milan-Roma; Chievo Verona-Hellas Verona; Palermo-Atalanta; Parma-Napoli; Lazio-Inter; Fiorentina-Cagliari;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- <http://footballup.com/redirect.php?url=http://calcion.md/banner30c.htm>
Real Madrid-Roma;
 - <http://footballup.com/redirect.php?url=http://calcion.md>
Real Madrid-Roma;
 - <http://footballup.com/redirect.php?url=http://www.calcion.md/banner3.htm>
Milan-Lione;
 - <http://footballup.com/redirect.php?url=http://www.calcion.md/live3.htm>
Milan-Lione;
2. L'istanza ha evidenziato che alle pagine internet sopra indicate è stata messa a disposizione la produzione audiovisiva del campionato di calcio di serie A, e sono messi a disposizione *link* che conducono alla trasmissione in diretta delle partite afferenti all'*International Champions Cup* e alle amichevoli di Inter e Milan nei mesi di luglio e agosto di cui il soggetto istante detiene i diritti in esclusiva, in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater, della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul medesimo sito risultava l'effettiva presenza delle produzioni audiovisive in ciascuna delle giornate della competizione, di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare, e dunque diffuse in presunta violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi hanno indotto a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo, in ragione della continuità della condotta nell'arco di tutte le giornate del campionato, della sistematicità della violazione e del significativo valore dei diritti della produzione audiovisiva del campionato interessata dalla condotta;
3. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza risultava altresì quanto segue: il nome a dominio del sito *internet* footballup.com risulta registrato dalla società Enom, Inc., con sede in 5808 Lake Washington Blvd. NE, Ste. 300 Kirkland, WA 98033, Stati Uniti d'America, numero di telefono +1.4252982646 e indirizzo di posta elettronica abuse@enom.com, per conto della società Whoisguard, Inc., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, la stessa risulta avere sede legale in Panama, domicilio non specificato, i contatti forniti sono il telefono n. +507.8365503 e l'indirizzo email 108b75f7e47e4a75bf734b4518ea4509.protect@whoisguard.com; i servizi di *hosting* risultano afferenti dalla società CloudFlare, Inc., 665 Third Street #207, 94107 San Francisco CA, Stati Uniti d'America, indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com; i server impiegati risultano localizzati a Phoenix, in Arizona;
4. Con comunicazione del 21 luglio 2015 (prot. n. DDA/0001912), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 194/DDA/GDS relativo all'istanza DDA/450, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

78-*quater*, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo;

5. Considerata la localizzazione all'estero dei server ospitanti il sito footballup.com oggetto dell'istanza, in pari data, 21 luglio 2015, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 21 luglio 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria risulta che il sito oggetto dell'istanza ospita una significativa quantità di opere digitali accessibili tramite *streaming*, di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare;
8. Dai riscontri effettuati, è emerso che il sito in questione aveva già predisposto i *link* a cui sarebbero state rese accessibili le partite dei giorni successivi, e risulta confermata la messa a disposizione sistematica degli eventi di cui il soggetto istante detiene i diritti. Emerge altresì che la condotta riveste carattere unitario, investendo una pluralità di partite, tutte rientranti nella produzione audiovisiva relativa al Campionato di calcio di serie A, dell'*International Champions Cup* e del ciclo di amichevoli i cui diritti sono stati acquisiti dal soggetto istante, ciò configurando una fattispecie di violazione grave degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-*ter* e 78-*quater*; si tratta di una violazione di carattere unitario, che si rinnova ad ogni giornata della competizione, avente ad oggetto la produzione audiovisiva dell'intero campionato di serie A, del torneo *International Champions Cup* e del ciclo di amichevoli su cui il soggetto istante ha dichiarato di detenere i diritti;
9. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul sito footballup.com, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

10. Si rileva, inoltre, che il sito in questione, nel corso dei giorni successivi rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, ha continuato a porre in essere la violazione dei diritti del soggetto istante, trasmettendo sistematicamente le partite degli eventi oggetto di istanza attualmente disputati;
11. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
12. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito internet footballup.com, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento* concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito footballup.com, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito *footballup.com* nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b*), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l*), e 135, comma 1, *lett. c*), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria